

**Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di
determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del
gas naturale ai fini delle gare d’ambito**

Versione approvata con la deliberazione 905/2017/R/GAS e aggiornata con le
deliberazioni 130/2018/R/GAS e XXX/2022/R/GAS

SEZIONE I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 164/00, le definizioni riportate nella Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 e le seguenti definizioni:
- a) **Ambito** è l'ambito territoriale minimo o ATEM come definito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011;
 - b) **Direttore della Direzione Infrastrutture** è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*;
 - c) **Linee guida 7 aprile 2014** sono “le Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014;
 - d) **RAB** è il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
 - e) **RTDG 2014-2019** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), approvato con deliberazione 24 luglio 2014 367/2014/R/GAS come successivamente modificato e integrato;
 - f) **RTDG 2020-2025** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (TUDG), approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS come successivamente modificato e integrato;
 - g) **stazione appaltante** è la stazione appaltante di cui all'articolo 1, del decreto 226/11;
 - h) **VIR** è il valore di rimborso al gestore uscente, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11;
 - i) **Legge 124/17** è la legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - j) **Legge 118/22** è la legge 5 agosto 2022, n. 118.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato A disciplina:

- a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
- b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
- c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità.

Articolo 3

Regimi e requisiti di ammissibilità per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB

- 3.1 La verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità è svolta secondo tre regimi:
 - a) regime ordinario accelerato per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime aggregato d'ambito *ex* legge 118/22.

- 3.2 Qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possono richiedere l'accesso al regime aggregato d'ambito *ex* legge 118/22:
 - il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
 - lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 25 per cento;
 - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 45 per cento;
 - c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 35 per cento.

- 3.3 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.2, gli Enti locali possono richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;

- c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.
- 3.4 Accedono al regime ordinario accelerato per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui al comma 3.1, lettere b) e c).
- 3.5 I requisiti di ammissibilità al regime di cui al comma 3.2 sono verificati con riferimento all'insieme della porzione di rete del gestore uscente soggetta a devoluzione onerosa e della porzione di rete dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 118/22.
- 3.6 La RAB parametrica per le valutazioni dello scostamento VIR-RAB viene determinata come di seguito indicato:
- a) per le valutazioni antecedenti alla data del 4 marzo 2020, secondo la formula indicata all'articolo 23 della RTDG 2014-2019;
 - b) per le valutazioni successive al 4 marzo 2020 secondo le disposizioni di cui all'Allegato A alla determina DIEU 4 marzo 2020, 4/2020.

SEZIONE II

ASPETTI METODOLOGICI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCOSTAMENTO VIR-RAB

Articolo 4

Ambito geografico di riferimento per la verifica dello scostamento VIR-RAB

- 4.1 Lo scostamento tra VIR e RAB viene determinato, per ciascun Comune appartenente all'Ambito, considerando l'insieme delle località (o unità territoriali minime di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie) presenti in ciascun Comune.

Articolo 5

Determinazione dello scostamento VIR e RAB d'Ambito

- 5.1 Ai fini della determinazione dello scostamento VIR-RAB d'Ambito si considerano i valori di VIR e RAB di tutti i Comuni appartenenti al suddetto ambito; i valori di VIR e RAB devono essere tutti riferiti alla medesima data.

- 5.2 Nei casi di disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, ai fini della determinazione dello scostamento d'ambito si assume il maggiore tra i due valori.

Articolo 6

Porzione della RAB di località rilevante ai fini del confronto

- 6.1 Ai fini del confronto con il VIR del gestore uscente si considerano solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà del gestore uscente e soggette a trasferimento a titolo oneroso ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, comma 2 e comma 1-bis, del decreto 226/11.
- 6.2 Ai fini del confronto con il VIR dell'Ente locale si considerano solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà dell'Ente locale e soggette a trasferimento a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 118/22.

Articolo 7

Composizione della RAB

- 7.1 Ai fini della determinazione della RAB di ciascuna località sono rilevanti le seguenti tipologie di cespiti:
- a) terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
 - b) fabbricati industriali;
 - c) impianti principali e secondari;
 - d) condotte stradali;
 - e) impianti di derivazione (allacciamenti);
 - f) gruppi di misura convenzionali;
 - g) gruppi di misura elettronici.
- 7.2 La RAB di ciascuna località, rilevante ai fini della comparazione con il VIR è pari alla somma algebrica delle seguenti poste:
- a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo);
 - b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo);
 - c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo).

Articolo 8

Determinazione della consistenza dei contributi pubblici e privati ai fini della determinazione della RAB

- 8.1 Il valore storico originario dei contributi è pari a quello dichiarato dai gestori ai fini tariffari e tiene conto sia delle eventuali rettifiche richieste dall’Autorità a seguito dei confronti con i dati disponibili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia delle valutazioni d’ufficio dei contributi privati, secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria.
- 8.2 Il valore dei contributi, ove applicabile, riflette le valutazioni d’ufficio dei contributi privati, previste dall’articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012.
- 8.3 Ai fini della determinazione della RAB, nel caso in cui l’impresa distributrice che gestisce il servizio abbia optato per l’opzione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, lo *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 è calcolato secondo la seguente formula:

$$ST_{t,c}^{CONT} = ST_{2011,c}^{CONT} - \sum_t QA_{t,c}^{CONT}$$

dove:

- $ST_{2011,c}^{CONT}$ è lo *stock* di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre 2011;
- $QA_{t,c}^{CONT}$ è la quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice *c* per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui al comma 2.2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS.

Articolo 9

Data di riferimento della RAB

- 9.1 La RAB è riferita, di norma, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’anno *t* in cui è pubblicato il bando di gara, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014 ai fini della determinazione del VIR. Su richiesta motivata della stazione appaltante, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno *t-2*, la RAB può essere riferita alla medesima data.

Articolo 10

Allineamento temporale dei valori della RAB

- 10.1 Con riferimento alla valutazione dello scostamento VIR-RAB fino alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell’aggiornamento dei valori della RAB all’anno *t*, di

pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall'articolo 53 della RTDG 2014-2019 per l'aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a copertura dei costi di capitale di località. In particolare, l'aggiornamento viene effettuato con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) dell'articolo 53.

- 10.2 Con riferimento alla valutazione dello scostamento VIR-RAB a partire dall'1 gennaio 2020, ai fini dell'aggiornamento dei valori della RAB all'anno t , di pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall'articolo 54 della RTDG 2020-2025 per l'aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a copertura dei costi di capitale di località. In particolare, l'aggiornamento viene effettuato con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) dell'articolo 54.

SEZIONE III

REGIME ORDINARIO ACCELERATO PER COMUNE PER LA VERIFICA DEGLI SCOSTAMENTI TRA VIR E RAB

Articolo 11

Documentazione necessaria per le verifiche

- 11.1 Ai fini delle verifiche relative al gestore uscente e all'Ente locale è resa disponibile all'Autorità, tramite piattaforma informatica:
- a) l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) i valori di VIR e RAB e il relativo scostamento;
 - c) i dati e le informazioni funzionali allo sviluppo dei *test* di cui all'articolo 14;
 - d) dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità.

Articolo 12

Acquisizione della documentazione necessaria per le verifiche

- 12.1 Fermo restando che la responsabilità per i dati trasmessi è in capo al singolo Ente locale concedente, tranne il caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11,

la documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB è trasmessa all'Autorità da parte della stazione appaltante, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture.

- 12.2 La stazione appaltante comunica all'Autorità secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture l'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario accelerato per Comune relativi ai Comuni di uno stesso ambito.

Articolo 13

Tempistiche per le verifiche

- 13.1 L'Autorità effettua le verifiche entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità di cui al comma 13.2 del presente Allegato A.
- 13.2 Le verifiche sono effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione.

Articolo 14

Iter procedurale di verifica dell'Autorità

- 14.1 L'*iter* procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprende i seguenti stadi:
- a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) verifica o meno dell'attestazione di esclusiva applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014.
- 14.2 Nei casi in cui la verifica di cui al precedente comma 14.1, lettera a) sia positiva e contestualmente si attesti l'esclusiva applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014, si procede ad eseguire i seguenti *test*:
- a) allineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB, secondo i criteri di cui all'articolo 17;
 - b) analisi per indici, secondo i criteri di cui all'articolo 18.
- 14.3 Nei casi in cui:
- a) uno dei due *test* del comma 14.2 dia esito positivo, il VIR si ritiene idoneo ai fini tariffari.
 - b) entrambi i *test* di cui al comma 14.2 diano esito negativo, oppure, si attesti la non applicazione esclusiva delle Linee Guida 7 aprile 2014 si procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

Articolo 15

Verifica formale di completezza

- 15.1 Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, l’Autorità lo segnala alla stazione appaltante.
- 15.2 A seguito della segnalazione di cui al comma 15.1 è necessaria una nuova acquisizione della documentazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 12 del presente Allegato A.
- 15.3 Alla documentazione di cui al comma 15.2 si applicano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del presente Allegato A.

Articolo 16

[Articolo soppresso]

- 16.1 [comma soppresso] .

Articolo 17

Allineamento vite utili

- 17.1 L’Autorità procede a ricalcolare il VIR sulla base di vite utili omogenee con quelle adottate ai fini della regolazione tariffaria.
- 17.2 Contestualmente al riallineamento delle vite utili, l’Autorità procede a verificare che nel VIR non siano compresi elementi che non rientrino nell’ambito dei cespiti di località, quali ad esempio i concentratori.
- 17.3 L’Autorità procede al confronto del VIR riallineato e corretto per tenere conto degli aggiustamenti di cui al comma 17.2, secondo quanto previsto al precedente comma 17.1, con la RAB, al fine di verificare se lo scostamento tra le due grandezze risulti superiore al 10%.

Articolo 18

Analisi per indici

- 18.1 Per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del *test* previsto dall’articolo 17 del presente Allegato A, l’Autorità procede all’analisi per indici. Ai fini dell’analisi per indici sono considerati i seguenti valori, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014:
- a) costo medio costruzione condotte (euro/m);
 - b) costo medio impianto derivazione d’utenza (euro/impianto);

- c) costo medio impianto derivazione d'utenza per punto di riconsegna (euro/pdr);
- d) costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- e) costo per rinterri e rinfiacco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- f) ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- g) ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m).

Articolo 19

Documentazione integrativa de rendere disponibile all'Autorità

- 19.1 Nei casi di cui al comma 14.3 lettera b), la stazione appaltante procede a rendere disponibile all'Autorità, tramite piattaforma informatica, la documentazione integrativa secondo i criteri di cui ai seguenti commi 19.2 e 19.3.
- 19.2 Ai fini delle verifiche relative al gestore uscente sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
- a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - d) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche.
 - e) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 226/11.
- 19.3 Ai fini delle verifiche relative all'Ente locale sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:

- a) la documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
- b) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche.

Articolo 20

Analisi delle giustificazioni di dettaglio

- 20.1 Per i casi nei quali l'esito della verifica della documentazione di cui all'Articolo 19 sia negativo, l'Autorità procede:
- a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

SEZIONE IV

REGIME SEMPLIFICATO INDIVIDUALE PER COMUNE

Articolo 21

Documentazione da rendere disponibile per l'accesso al regime semplificato individuale per Comune

- 21.1 Ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, di cui al comma 3.1, lettera b), sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
- a) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità.
- 21.2 Sono in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

Articolo 22

Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti in regime semplificato individuale

- 22.1 La stazione appaltante comunica all'Autorità secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture l'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale relativi ai Comuni di uno stesso ambito

Articolo 23

Verifiche a campione dell'Autorità

- 23.1 L'Autorità, a campione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB di cui all'articolo 22, può richiedere l'invio della documentazione prevista dall'Articolo 19.
- 23.2 Nei casi di cui al precedente comma l'Autorità effettua le verifiche della documentazione prevista dal medesimo Articolo 19.

SEZIONE V

REGIME AGGREGATO D'AMBITO

Articolo 24

Documentazione da rendere disponibile all'Autorità

- 24.1 Ai fini dell'ammissione alla procedura di verifica VIR-RAB di cui al regime aggregato d'ambito *ex* legge 118/22, di cui al precedente comma 3.1, lettera c), la stazione appaltante rende disponibile all'Autorità la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 118/22 secondo le modalità e la modulistica definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture.

Articolo 25

Requisiti del soggetto certificatore

- 25.1 L'Autorità ritiene idonee ai fini dell'ammissione al regime al regime aggregato d'ambito *ex* legge 118/22 le certificazioni rilasciate dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante se delegata dagli Enti locali concedenti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto 226/11 o dai soggetti certificatori terzi che rispettino i requisiti di cui al comma 25.2.

25.2 Il soggetto certificatore terzo deve possedere i seguenti requisiti:

- adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
- requisiti di onorabilità;
- requisiti di indipendenza.

25.3 I requisiti professionali sono definiti dagli Enti locali in sede di selezione dei soggetti terzi a cui affidare il compito di certificare l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014.

25.4 I soggetti certificatori devono possedere i seguenti requisiti minimi di onorabilità:

- i. non devono avere riportato condanne penali e non devono avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- ii. non devono avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- iii. non avere notizia di essere sottoposti a indagini preliminari;
- iv. non devono essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

25.5 Nel caso in cui l'Ente locale faccia ricorso a un soggetto terzo, fermo restando l'obbligo di rispettare qualsiasi disposizione normativa di per sé applicabile, i soggetti certificatori devono possedere i seguenti requisiti minimi di indipendenza:

- i. non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- ii. non devono essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società degli anzidetti distributori interessati, non devono essere gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dai medesimi distributori interessati, delle società che controllano questi ultimi e di quelle sottoposte a comune controllo;
- iii. non devono essere legati ai distributori interessati o alle società da questi ultimi controllate o alle società che li controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dei

- distributori interessati e ai soggetti di cui al punto ii. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- iv. non devono avere rapporti di collaborazione con imprese distributrici del gas operanti sul territorio dell'ambito territoriale interessato, inerenti all'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione;
 - v. non possono assumere incarichi o riscuotere compensi o elargizioni dai concessionari uscenti o dagli altri soggetti a questi ultimi legati nei termini dei punti ii. e iii.
- 25.6 Gli Enti locali danno trasparenza nelle forme previste dalla legge degli incarichi relativi alla certificazione dei valori delle reti del gas rilasciate ai fini del presente provvedimento, pena l'inammissibilità al regime aggregato d'ambito.

Articolo 26

Incarico alla stazione appaltante

- 26.1 L'Ente locale può incaricare quale soggetto certificatore la medesima stazione appaltante, qualora dimostri di avere le adeguate capacità professionali.

Articolo 27

Verifiche da parte dell'Autorità

- 27.1 L'Autorità verifica la completezza delle informazioni contenute nelle certificazioni rese disponibili ai sensi delle disposizioni dell'articolo 24, garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.
- 27.2 I termini delle verifiche decorrono dalla data di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 24.
- 27.3 L'Autorità entro 30 giorni dalla data di acquisizione comunica alla stazione appaltante l'esito della verifica.
- 27.4 L'Autorità si riserva di effettuare a campione verifiche puntuali.

SEZIONE VI

IDONEITA' DEI VIR AI FINI TARIFFARI

Articolo 28

Idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari

- 28.1 I valori di VIR valutati positivamente sono considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.
- 28.2 Nei casi di inidoneità l'Autorità procede a trasmettere le proprie osservazioni alla stazione appaltante affinché ne tenga conto nella predisposizione dei bandi di gara. Tali osservazioni sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.
- 28.3 L'Autorità, nell'ambito delle attività previste dal comma 9.2 del decreto 226/11, come disciplinato nell'Allegato B, procede a verificare che i valori del VIR riportati nei bandi di gara tengano conto delle osservazioni formulate dall'Autorità ai sensi del presente Allegato A.
- 28.4 Nel caso in cui la stazione appaltante non abbia tenuto conto delle osservazioni dell'Autorità, l'Autorità ne dà evidenza pubblica nell'ambito delle deliberazioni adottate ai sensi dell'Allegato B, segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari.
- 28.5 Le osservazioni di cui al precedente comma 28.4 sono trasmesse alla stazione appaltante e sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità.

Articolo 29

Limitazioni al riconoscimento del VIR

- 29.1 Nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 28 del presente Allegato, si considera:
- a) il valore calcolato applicando le Linee Guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - b) il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 16 del presente Allegato A.